

## Riunione del Consiglio Direttivo del 19 maggio 2022

della

Fondazione

### “Organismo di Mediazione Forense di Roma”

Il giorno 19 maggio 2022 alle ore 13.00 presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Roma si è riunito il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente della Fondazione, per il seguente ordine del giorno:

- 1) **Approvazione Regolamento e Tariffario Fondazione “Organismo di Mediazione Forense di Roma”.**
- 2) **Varie ed eventuali.**

E' presente l'intero Consiglio Direttivo nelle persone di:

- Avv. Antonino Galletti Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
- Avv. Mauro Mazzoni Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
- Avv. Mario Scialla Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
- Avv. Alessandro Graziani Consigliere Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
- Avv. Maria Agnino Responsabile dell'Organismo.

Assume la Presidenza l'Avv. Antonino Galletti che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario l'Avv. Maria Agnino.

Aperta la seduta il Presidente dà lettura del primo punto all'ordine del giorno.

**Sul punto 1)** il Responsabile della Fondazione, Avv. Maria Agnino, al fine di completare la procedura di iscrizione della Fondazione “Organismo di Mediazione forense di Roma” al n. 127 del registro degli Organismi di Mediazione, distribuisce il nuovo Regolamento ed il Tariffario redatto ai sensi del D.M. 180/2010 così come modificato dal decreto n.145/2011.

Per questi motivi, il Responsabile della Fondazione propone di approvare il Regolamento ed il Tariffario così predisposti, al fine di completare l'iscrizione della Fondazione con onere di trasmettere la documentazione al Ministero della Giustizia.

Il Consiglio Direttivo approva come da proposta.

**Sul punto 2)** nulla è emerso. Pertanto, la riunione viene sciolta alle ore 13.45.

Il Presidente

Avv. Antonino Galletti



Il Segretario

Avv. Maria Agnino



# FONDAZIONE “ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA”

Tel. 06.45411346 – Fax 06.45411347 – PEC segreteria@pec.mediazioneforenseroma.it  
Sede – via Attilio Regolo n. 12 / D, sc. A, 2° piano – Tel. 06.64520975 – Fax 06.45411301

## REGOLAMENTO DI PROCEDURA

### **Art. 1 - Oggetto e principi generali**

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione della Fondazione “ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA” (in seguito per brevità denominato “Organismo”), fissa i criteri per individuare il Mediatore e stabilisce, ai sensi del D.M. 180/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, la procedura di Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su disposizione del giudice, su iniziativa di taluna o più parti.

Il presente Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall'organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento. Il Regolamento si applica altresì, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

L'Organismo è una Fondazione costituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed il presente Regolamento si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.

### **Art. 2 - Organi dell'Organismo di mediazione forense di Roma, il fascicolo del procedimento, il trattamento dei dati ed accesso agli atti dei fascicoli**

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure alternative da esso amministrate, sono istituiti gli Organi come da Atto Costitutivo della Fondazione regolarmente registrato in data 14 ottobre 2019, al quale si rinvia. Oltre a quanto stabilito nell'Atto Costitutivo, sussistono:

#### ***a – Il Segretario Generale: funzioni***

Il Segretario Generale dirige la Segreteria Amministrativa e tiene un registro informatico delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al Mediatore designato ed all'eventuale sostituto, alla durata del procedimento ed al relativo esito. La direzione ed il coordinamento di tutte le attività della segreteria amministrativa sono effettuate con la guida e il controllo del Responsabile dell'Organismo.

#### ***b - La Segreteria Amministrativa: composizione e funzioni***

La direzione ed il coordinamento di tutte le attività della segreteria amministrativa sono effettuate sotto la guida ed il controllo del Responsabile dell'Organismo.

La Segreteria cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei

procedimenti di risoluzione delle controversie; tiene i fascicoli delle procedure conciliative. La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione. La Segreteria collabora con il Segretario Generale alla tenuta di un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, procede alle annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al Mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La Segreteria verifica, anche con l'ausilio del Mediatore designato:

1. la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dalla legge e/o dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;
2. l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento, delle spese vive e delle indennità di mediazione. Tale ultimo onere spetta anche al Mediatore designato.

#### ***c – Il fascicolo del procedimento***

Il Responsabile dell'Organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo, debitamente registrato e numerato, nell'ambito del registro degli affari di mediazione, tutti gli atti del procedimento.

L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento depositato e/o formato durante il procedimento. Il fascicolo di ciascun procedimento è conservato per i tre anni successivi alla chiusura dello stesso.

#### ***d – Trattamento dei dati e accesso agli atti***

Tutti i dati in possesso dell'Organismo sono trattati con la massima riservatezza ed in stretta conformità alle disposizioni di legge previste dal Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 679/2016/UE GDPR.

Soltanto le parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione hanno diritto ad accedere in ogni tempo agli atti del procedimento. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati da ciascuna delle parti che non siano stati riservati alla sola visione del Mediatore. Di tali documenti non potrà essere estratta copia se non con il consenso della parte che li ha depositati. Le stesse parti hanno altresì accesso ad eventuali consulenze tecniche svolte nell'ambito del procedimento di mediazione. Il consulente tecnico eventualmente nominato può accedere solo alla documentazione non coperta da riservatezza. Le Parti non possono ottenere copia dei verbali del procedimento di mediazione in corso se non a mezzo di richiesta congiunta o con il previo consenso documentato dell'altra parte; il consenso delle altre parti può non essere richiesto solo ove la parte interessata dimostri la comprovata esigenza di esibizione presso Tribunali e pubblici uffici.

#### **Art. 3 – Domanda di avvio della mediazione**

1. La procedura di Mediazione si attiva con il deposito di una domanda presso le sedi dell'Organismo, negli appositi uffici preposti a tale scopo, eventualmente con preiscrizione telematica, oppure via PEC.
2. Gli atti introduttivi della procedura (domanda ed adesione ambedue con l'allegato consenso informato e disciplina della Privacy) possono essere compilati utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Organismo, in

forma libera, ovvero utilizzando il sistema on line attivato sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (lettera O – Modulistica) purché contengano tutte le informazioni richieste nel presente Regolamento.

**3.** La domanda di mediazione deve in ogni caso contenere:

- a) il nome dell'Organismo di Mediazione;
- b) i dati identificativi ed i recapiti delle parti presso cui effettuare le comunicazioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- c) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta dei relativi poteri;
- d) l'indicazione dell'oggetto della domanda e la descrizione delle ragioni della controversia, in modo che siano comprensibili e circoscritte;
- e) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del Codice di procedura civile ovvero l'indicazione che il valore della controversia è indeterminato o indeterminabile;
- f) l'indicazione di eventuale decorrenza dei termini di prescrizione e di impedimento della decadenza e contestuale dichiarazione di impegno di comunicare in aggiunta all'organismo alle controparti la informativa del deposito dell'istanza di mediazione (cfr. art. 4, comma 4).

**4.** Le parti possono, in ogni caso, depositare presso le sedi dell'Organismo, negli appositi uffici preposti a tale scopo, una domanda congiunta per l'attivazione della procedura di mediazione. Le parti possono, inoltre, indicare congiuntamente il nome del mediatore preferito nell'elenco dei mediatori accreditati dall'Organismo. Anche in caso di mediazione congiunta, ciascuna parte (centro di interesse) dovrà provvedere al pagamento della propria quota sia delle spese di adesione che delle indennità.

**5.** Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione/partecipazione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente Regolamento e delle indennità previste nelle tabelle allegate.

#### **Art. 4 - Avvio del procedimento di Mediazione**

**1.** La Segreteria comunica alla parte istante (o alle parti istanti), nel più breve tempo possibile ed in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo del primo incontro, la previsione dei benefici fiscali ai sensi degli artt. 17 e 20 D.lgs. n. 28/2010.

Inoltre, con la stessa comunicazione alla parte istante la Segreteria:

- in caso di materie ex articolo 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010, la avvisa dell'obbligo che la stessa sia assistita da un legale per tutta la durata del procedimento di mediazione;

- la avvisa che ex art. 8, comma 1, D.lgs. 28/2010 *"La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante"*;

- la avverte che in caso di materie ex articolo 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il Giudice, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis del D.lgs. 28/2010,

oltre a poter desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c., può condannare la parte stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato per il giudizio.

**2.** Con la stessa comunicazione la parte chiamata:

- è avvisata dell'obbligo che la stessa sia assistita da un legale per tutta la durata del procedimento di mediazione in caso di materie ex articolo 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010;

- è invitata a comunicare alla Segreteria dell'Organismo di Mediazione, almeno tre giorni prima dell'incontro, la propria adesione o non adesione al procedimento ovvero, in materia Condominiale, altresì l'eventuale istanza di differimento ex art. 71 quater Disp. Att. c.c.; sono ammesse anche le adesioni effettuate lo stesso giorno dell'incontro:

- è informata dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 D.lgs. n. 28/2010;

- è avvertita che in caso di materie ex articolo 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il Giudice, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis del D.lgs. 28/2010, oltre a poter desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c., può condannare la parte stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato per il giudizio.

**3.** Tutte le comunicazioni alle parti previste nel presente Regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. I vari termini previsti dal Regolamento decorrono dalla data del deposito della domanda.

#### **Art. 5 - Sede del procedimento**

**1.** La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate dal Responsabile del Registro, che si trovino nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre, salvo diversa volontà congiunta delle parti tutte.

**2.** La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo, nel rispetto delle norme previste dal Codice Deontologico Forense.

**3.** L'Organismo può avvalersi, ai sensi dell'art. 7 del d. i. n. 180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per i singoli affari di mediazione..

#### **Art. 6 - Funzioni e designazione del Mediatore**

**1.** Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

**2.** In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

**3.** Il Responsabile dell'Organismo, tramite il Segretario generale, designa il Mediatore individuandolo, eventualmente in adesione all'indicazione delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi. La lista dei

mediatori è consultabile sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

**4.** L'Organismo, al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, provvede alla designazione del Mediatore tra quelli inseriti nel provvedimento formale di iscrizione del Responsabile del Registro, secondo criteri di rotazione alfabetica, salvo casi particolari e di urgenza obiettivi

. Al fine di assicurare la qualità del servizio di mediazione, i mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione, essere in regola con l'aggiornamento professionale previsto ai sensi del D.M. 180/2010 e con gli ulteriori requisiti di aggiornamento o formazione eventualmente stabiliti dall'Organismo e dovranno aver partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. I mediatori non in regola con i predetti requisiti di aggiornamento professionale non avranno più mediazioni assegnate e saranno cancellati con provvedimento del Direttivo dalle liste dell'Organismo sino alla verifica dell'ottenimento del o dei requisiti mancanti ai fini dell'emissione del provvedimento formale di cancellazione da parte del Responsabile del Registro e successiva comunicazione al Ministero della Giustizia. Dell'aggiornamento dell'elenco dei mediatori e di ogni altra vicenda ad essi riguardante sarà data comunicazione al Ministero della Giustizia come per legge.

**5.** Il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione. In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

**6.** Il Mediatore deve comunicare per iscritto alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Oltre a quanto stabilito nel precedente comma, la mancata partecipazione all'incontro di mediazione senza giustificato motivo da parte del Mediatore per due volte è causa di sospensione dalla lista dei Mediatori dell'Organismo e, in caso di reiterato comportamento in tal senso, di cancellazione dalla medesima.

**7.** In casi eccezionali e/o per esigenze organizzative, l'organismo può sostituire il mediatore con un altro di pari competenza. E' possibile anche la nomina di un Mediatore Ausiliario (Comediatore).

**8.** Al momento dell'accettazione e, in ogni caso, prima dell'inizio dell'incontro, il Mediatore deve sottoscrivere l'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza predisposta dall'Organismo, contenente esplicito riferimento al Codice Etico e di Condotta del Mediatore Forense di Roma, con obbligo di attenersi a quanto prescritto dall'art. 8 del presente Regolamento.

**9.** Le parti possono richiedere all'Organismo, in base a comprovata motivazione, la sostituzione del Mediatore o dell'esperto eventualmente nominato.

**10.** E' prevista, a parziale deroga dell'art. 2, parte seconda, del Codice Etico e di Condotta, la possibilità per gli Avvocati che ne facciano richiesta espressa e documentata, già mediatori forensi di Roma, costretti a cancellarsi dall'Albo a causa di patologie tali da percepire assegno di invalidità da parte della Cassa Forense, di rimanere iscritti all'elenco dei Mediatori forensi purché in regola con tutti i requisiti previsti dalla legge.

## **Art. 7 - Designazione mediatori ausiliari ed esperti iscritti nell' albo dei consulenti e dei periti del Tribunale.**

### **Regolamento del tirocinio assistito**

1. È facoltà dell'Organismo designare uno o più mediatori ausiliari, da affiancare al Mediatore titolare della procedura di mediazione senza alcun aggravio di costi per le parti.
2. Il Mediatore, in casi particolari ovvero qualora la controversia richieda specifiche competenze tecniche e sempre che la procedura di mediazione vera e propria sia stata effettivamente avviata, può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali (anche Consulente Tecnico in Mediazione o CTM). La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne quanto dovuto all'esperto a titolo di compenso. Quest'ultimo potrà essere determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, in base all'eventuale tariffa predeterminata in convenzione con l'Organismo ovvero in base a diverso accordo con le parti.
3. Nel caso in cui al primo incontro sia presente unicamente la parte istante, che decide di entrare comunque in mediazione, quest'ultima può richiedere la nomina di un consulente esperto, sopportandone i relativi costi, ai fini della formulazione di una eventuale proposta di parte da inviare all'altra parte ai fini di una possibile adesione successiva.

4. All'esperto si applicano le disposizioni del presente Regolamento che riguardano le incompatibilità, l'imparzialità e le regole di riservatezza.

5. La procedura di conferimento dell'incarico al CTM nominato è la seguente:

le parti, con gli avvocati, devono concordare assieme al Mediatore e/o con il CTM l'oggetto della perizia (quesito/quesiti) ed il termine entro cui andrà redatta; i documenti da consegnare al tecnico (eventualmente autorizzandolo a procurarsene di ulteriori) e la possibile nomina di consulenti di parte e di un eventuale ausiliario del perito; la consegna della bozza della relazione alle parti / loro consulenti, prima del deposito della perizia presso la segreteria dell'organismo; la quantificazione dei costi vivi e di oneri accessori sono definiti a parte.

Il Mediatore è tenuto a riportare tutti questi elementi in uno schema/un verbale apposito da consegnare al CTM unitamente alla scheda di nomina; il CTM deve esser messo a conoscenza, ove assente, degli elementi sopra indicati.

Il CTM è tenuto a rispettare il principio del contraddittorio.

6. Qualora la mediazione preveda l'intervento di un pubblico ufficiale, le parti possono nominare congiuntamente un Notaio ovvero avvalersi di un Notaio convenzionato con l'Organismo. Ove si preveda di addivenire al rogito fuori dalle sedi dell'Organismo, potrà esser autorizzata la consegna del fascicolo solo previo integrale pagamento delle indennità.

I compensi del CTM sono versati dalle parti.

7. Il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma n. 3 lettera b del D.M. 145/2011, può essere svolto gratuitamente presso l'Organismo dai Mediatori professionisti iscritti nell'elenco dell'Organismo stesso e da altri Mediatori professionisti compatibilmente con le disponibilità di procedimenti e con le modalità organizzative e nei limiti

stabiliti dal Responsabile dell'Organismo. Il Mediatore titolare della procedura comunica alla Segreteria dell'Organismo la possibilità o meno di far svolgere il tirocinio assistito. Il Mediatore, prima dell'inizio dell'incontro, informa le parti e, se non vi è opposizione, autorizza il tirocinante ad assistere al procedimento. Il tirocinante assiste alla procedura di mediazione astenendosi da qualsiasi intervento. Il tirocinante è altresì tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione e, a tal fine, con la sottoscrizione del verbale si vincola in tal senso rispetto all'intero procedimento di mediazione. In nessun caso è possibile partecipare ad un incontro di mediazione già iniziato.

#### **Art. 8 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del Mediatore**

1. Il Mediatore non può accettare la nomina quando:

- a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
- b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;
- c) non sia in regola con l'aggiornamento professionale obbligatorio previsto per legge e/o con e con gli ulteriori requisiti di aggiornamento o formazione eventualmente stabiliti dall'Organismo;
- d) sia stato temporaneamente sospeso dalle liste dei Mediatori dell'Organismo;
- e) in tutti gli altri casi indicati nel Codice Deontologico Forense.

2) In ogni caso il Mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini di quanto previsto dall'art. 6.

3. Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

4. Il Mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da valorizzare l'organismo di mediazione Forense e l'istituto della mediazione, preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

5. Il Mediatore deve svolgere la propria attività nel pieno e continuato possesso dei requisiti di legge previsti per l'iscrizione nell'organismo di mediazione e per l'esercizio delle funzioni di mediatore. Inoltre, il mediatore deve rispettare strettamente le norme di comportamento, le regole e gli impegni indicati nel presente Regolamento, nel Codice Etico e di Condotta di cui all'Allegato "A" nonché le indicazioni e le delibere degli organi facenti parte dell'Organismo. Si applicano altresì al mediatore tutte le norme previste dal Codice Deontologico Forense.

6. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non potrà svolgere la funzione di arbitro in un diverso procedimento, arbitrale o di altra natura, che sia connesso, anche indirettamente, con l'oggetto della controversia da lui trattata nell'ambito del procedimento di Mediazione.

#### **Art. 9 - Riservatezza del procedimento**

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi e tutto quanto viene dichiarato



nel corso degli incontri congiunti o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato.

2. Il Mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

4. Il Mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

5. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

6. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

7. Il Mediatore, gli addetti dell'Organismo, gli esperti, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

8. In ogni caso, l'obbligo di riservatezza non opera se e nella misura in cui:

a) esiste un obbligo di legge in tal senso;

b) tutte le parti autorizzano espressamente a derogarvi;

c) la parte che ha interesse alla riservatezza da espresso consenso alla divulgazione;

d) esiste il rischio di un pregiudizio alla vita, all'integrità o alla sicurezza di una persona;

e) esiste il rischio di un'imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo;

f) le informazioni siano di dominio pubblico al momento della divulgazione o lo siano diventate, anche successivamente al procedimento di Mediazione, a seguito di un accadimento che non derivi dalla violazione del dovere di riservatezza incombente sulle parti, sul mediatore, sull'ausiliario, il tirocinante, l'esperto e sull'Organismo di Mediazione, in base al presente regolamento e/o alle norme vigenti.

g) Ogni condotta fisica e verbale che abbia gli estremi di violazione del Codice Deontologico Forense.

9. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.lgs. 231/2007 così come modificato dall'articolo 22 del D.Lgs. 28/2010.

#### **Art. 10 –Primo incontro e partecipazione delle parti nel procedimento**

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D.lgs.28/2010, il Responsabile dell'Organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda; quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Durante il primo incontro, il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invita poi le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso

positivo, procede con lo svolgimento. Qualora le parti non siano concordi nel voler dare inizio alla procedura di mediazione vera e propria, il mediatore dovrà indicare a verbale la volontà, positiva o negativa, espressa da ciascuna di esse ma non potrà indicare i motivi di tali scelte, salvo che l'altra parte vi acconsenta. Quest'ultima, ha diritto di sintetica replica.

2. Le persone fisiche devono partecipare all'incontro informativo e agli incontri di mediazione personalmente. In caso di materie ex articolo 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010, le stesse devono farsi necessariamente assistere da un legale e possono eventualmente essere assistite anche da uno o più persone di fiducia (ad esempio tecnici, consulenti, etc.).

3. Le persone giuridiche devono partecipare all'incontro informativo e agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. In caso di materie ex articolo 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010, le stesse devono farsi necessariamente assistere da un legale e possono eventualmente essere assistite anche da uno o più persone di loro fiducia (es. tecnici, consulenti, etc.).

4. Il legale di parte, fornito dei necessari poteri sostanziali, potrà presenziare alla mediazione senza la partecipazione del suo assistito solo per gravi impedimenti di quest'ultimo. In tal caso, la parte può rilasciare procura speciale sostanziale a transigere, conciliare e disporre totalmente dei propri diritti oggetto della procedura di mediazione ad un Avvocato o ad un soggetto di sua fiducia; il rappresentante in mediazione deve avere conoscenza piena dei fatti oggetto della mediazione. Il rappresentante garantisce l'autenticità della firma apposta sotto la procura. La procura notarile è invece richiesta nelle mediazioni riguardanti i casi in cui la Legge impone l'intervento ulteriore di un Pubblico Ufficiale. Nella procura speciale devono essere inserite le ragioni dell'impossibilità a partecipare personalmente anche con l'eventuale allegazione di documenti comprovanti. Ove nel successivo giudizio l'Organo Giudicante dovesse ritenere l'invalidità o l'inefficacia della procedura di mediazione per mancata partecipazione personale di una o più parti (e quindi non ritenere valida la partecipazione a mezzo del solo procuratore pur munito di procura), non potrà in nessun caso esser ritenuto responsabile l'Organismo o il Mediatore.

5. In assenza delle parti o di loro delegati non è consentito agli avvocati nominati di farsi sostituire agli incontri di mediazione. In nessun caso le funzioni di assistenza tecnica in mediazione possono essere delegate ad un praticante non abilitato, se non nei limiti della competenza *ex lege*. Eventuali sostituzioni del proprio legale devono essere state previamente autorizzate dalla parte con apposita delega. In mancanza di detta delega, l'eventuale difetto di rappresentanza sarà esclusiva responsabilità del delegato.

6. Qualora una delle parti chieda di posticipare ad altra data/orario il primo incontro od un eventuale incontro successivo, questa è tenuta a comunicare tale richiesta via pec all'altra parte, all'Organismo e al Mediatore nominato. Sarà quest'ultimo che, verificata la disponibilità, provvederà a comunicare alle parti e alla Segreteria la nuova data/orario dell'incontro.

#### **Art. 11 - Svolgimento del procedimento di mediazione vero e proprio**

1. Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di partecipazione della parte chiamata

in mediazione solo nell'ipotesi in cui sia richiesta una CTM. La procedura di mediazione vera e propria può attivarsi solo con il consenso espresso di tutte le parti presenti. Il verbale è necessariamente formato dal Mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.lgs. 28/2010. Il Mediatore non è tenuto a verbalizzare le dichiarazioni delle parti che non siano strettamente attinenti alla procedura, salvo il caso di cui all'art. 10. Il mediatore redige il verbale di mediazione in forma sintetica. Nel verbale di mediazione non possono essere inserite le dichiarazioni delle parti e dei loro avvocati ad eccezione di quelle che, ad insindacabile giudizio del mediatore, sono oggettivamente rilevanti per l'esito della procedura. Il mediatore al primo incontro specifica e chiarisce alle parti tale *modus operandi*. Qualora una parte voglia verbalizzare una proposta conciliativa, questo è possibile solo ove le parti siano entrate in mediazione ed abbiano saldato le relative indennità.

2. Il Mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il Mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere a sua discrezione incontri congiunti e separati con le parti.

3. Al termine di ciascun incontro il Mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

4. Il Mediatore, se richiesto, può disporre il rinvio per la prosecuzione della mediazione per dar modo alle parti, che ne abbiano espresso la necessità/opportunità, di acquisire nuove informazioni, predisporre documenti, valutare specifiche proposte, ovvero per qualsiasi altra ragione che possa ritenersi idonea ad agevolare la mediazione. La parte la quale richiede un rinvio che porti oltre il termine di 3 mesi ex articolo 6, D.lgs. 28/2010, accetta implicitamente che si superi detto termine per finalità conciliative.

#### **Art. 12 - La proposta conciliativa del Mediatore**

1. Successivamente all'avvio della procedura di mediazione vera e propria, il Mediatore può formulare la proposta di cui all'art. 11 del D.lgs. 28/2010 soltanto qualora le parti, non raggiungendo un accordo, ne facciano concorde richiesta e, in tal caso, qualora ritenga di avere tutti gli elementi necessari.

2. Il Mediatore, nella formulazione della sua proposta, è tenuto ad informare le parti delle conseguenze ex art. 13 D.lgs. 28/2010 e, precisamente:

a) che se il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese, relative allo stesso periodo, sostenute dalla parte soccombente, ivi compresi i compensi dovuti al Mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) che se il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al Mediatore e per il compenso dovuto all'esperto

eventualmente nominato.

**3.** Il Mediatore nella formulazione della proposta è tenuto altresì al rispetto della normativa sull'ordine pubblico e delle norme imperative.

**4.** Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

**5.** In caso di formulazione della proposta, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.

**6.** La Segreteria e/o il Mediatore comunica alle parti VIA PEC o in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal Mediatore. Le parti dovranno far pervenire al Mediatore anche tramite la Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, o il diverso termine da applicarsi in ragione di specifiche disposizioni di legge ovvero per scelta delle parti, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

### **Art. 13 - Conclusione del procedimento di mediazione**

**1.** Il procedimento di mediazione si considera concluso qualora:

- a) le parti abbiano conciliato la controversia;
- b) le parti dichiarino alla conclusione del primo incontro che non vi siano i presupposti per proseguire la procedura di mediazione;
- c) non sussista comunque la possibilità di conciliare la controversia;
- d) siano decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo necessità di proroga motivata o diverso accordo delle parti.

**2.** La sospensione o la cancellazione dell'Organismo dal registro non hanno effetto sui procedimenti in corso che proseguono presso il diverso Organismo di mediazione scelto concordemente dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso su istanza della parte più diligente.

**3.** Il verbale del procedimento di mediazione viene redatto dal Mediatore il quale:

- se è raggiunto un accordo, forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo;
- se la conciliazione non riesce, forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata oppure dando atto che il procedimento ha avuto esito negativo.
- nel caso in cui la stesura dell'accordo è di facile attuazione, lo stesso può essere inserito direttamente nel verbale.

Il verbale è sottoscritto dalle parti, dagli altri soggetti presenti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

4. Il verbale è depositato presso la Segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Il rilascio della copia è subordinato agli adempimenti previsti dal successivo articolo 14.
5. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
6. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'Organismo (Allegato C). Sarà cura dell'Organismo trasmettere la predetta scheda al Responsabile del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

#### **Art. 14 – Spese ed Indennità nel procedimento di mediazione**

1. I criteri di determinazione delle indennità dovute dalle parti sono quelle previste dall'art. 16 D.M. 180/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Per "indennità di mediazione" si intende, in senso stretto, l'importo complessivo che ciascuna parte deve corrispondere per lo svolgimento del procedimento di mediazione. Di conseguenza, le "indennità di mediazione" costituiscono il compenso per l'attività della mediazione, indipendentemente dal numero degli incontri, variabile con riferimento al valore della questione trattata. Per le "spese di avvio" (d.i. n. 139/2014) sono dovute da ciascuna parte (intesa come "centro di interessi) per lo svolgimento del primo incontro, nella misura di 40,00 € (IVA esclusa) per le liti di valore fino a 250.000 € e di € 80,00 (IVA esclusa) per quelle di valore superiore. La parte istante verserà la somma al momento del deposito della domanda; la parte chiamata dovrà versare il relativo importo al momento dell'adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

Le spese vive, ove sostenute dall'Organismo, dovranno essere documentate ed analiticamente quantificate. Come indicato nel successivo punto 9, i costi degli eventuali esperti nominati (Consulenti Tecnici in mediazione) devono essere saldati a parte.

2. Salva l'applicazione di particolari agevolazioni per tutte le parti, le spese di avvio e le spese di mediazione di cui al precedente punto 1, sono determinate dalle tariffe (Allegato B) in vigore al momento dell'avvio della Mediazione e ad esse non è possibile derogare. Le indennità, i criteri di determinazione delle stesse e le spese sono descritte in dettaglio nell'allegato "B" del presente Regolamento.

3. Il pagamento è dovuto da ciascuna delle parti e costituisce per esse una obbligazione solidale.

4. Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 oltre IVA per le liti di valore fino a 250.000 euro e di euro 80,00 oltre IVA per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

5. Il valore della questione trattata deve essere indicato nella domanda di mediazione e deve essere determinato a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato o indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo, in base all'art. 16, comma 7, D.I. 180/2010, decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento: le parti che vogliono sia rideterminato devono fare espressa e motivata dichiarazione.

**6.** Più parti che si pongono quali unico centro di interessi vengono considerate come unità ai fini del pagamento delle spese di mediazione.

**7.** Come chiarito dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 27 novembre 2013, nel caso in cui durante il primo incontro le parti presenti dichiarino di non voler dare avvio alla procedura di mediazione, le stesse sono tenute a corrispondere le spese di avvio e non le spese di indennità di mediazione. Infatti, nessun compenso (ossia nessun importo per spese di mediazione) è dovuto all'Organismo non essendosi svolta una attività di mediazione vera e propria. Nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante, che decida di entrare in mediazione, e questa richieda la nomina dell'esperto ai sensi del precedente articolo 7, comma 2 e 3 (CTM), sono dovute le spese di avvio ed i relativi costi della CTM e l'indennità prevista dall'art. 16, co. 4, lett. E) del d.i. n. 180/2010 (euro quaranta per il primo scaglione e ad euro 50 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del comma 4, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

Di conseguenza, le spese di mediazione sono dovute solo dopo che le parti, al primo incontro, ovvero, in caso di differimento di questo, si esprimono nel senso di voler entrare in mediazione. In tal caso, le spese di mediazione saranno dovute anche in caso di successivo abbandono del procedimento.

**8.** Gli importi relativi al versamento delle spese di mediazione, salvo eventuali agevolazioni comunque previste in favore di tutte le parti in mediazione, sono indicati nell'allegato B.

**9.** Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora ci si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali il loro compenso viene determinato direttamente dalle parti con l'esperto o in base alle tariffe professionali, se esistenti, o in base alle eventuali tariffe previste in convenzione con l'Organismo. Tutti i consulenti tecnici dei quali l'Organismo si avvale dovranno:

- a)** dimostrare di essere iscritti e di mantenere l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici dei tribunali;
- b)** possedere e dimostrare di avere una comprovata e pluriennale esperienza nello specifico settore per il quale chiede l'iscrizione nelle liste dell'Organismo;
- c)** dichiarare le eventuali cause di incompatibilità rispetto a potenziali parti (ad esempio istituti di credito, compagnie di assicurazione, enti, etc.) dei procedimenti di mediazione;
- d)** se previsto, l'aver sottoscritto apposita convenzione con l'Organismo in ordine alle competenze ai medesimi spettanti.

Pertanto, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche le parti possono chiedere di nominare un professionista anche tra quelli iscritti nelle liste dell'Organismo, oppure possono congiuntamente indicarne uno di loro fiducia al quale affidare l'incarico. Il compenso per l'eventuale esperto nominato non rientra negli importi previsti nella tabella delle indennità e deve essere pagato separatamente dalle parti richiedenti entro la chiusura del procedimento di mediazione.

**11.** In caso di mancato pagamento degli importi dovuti, l'Organismo provvederà ad attivare le procedure per il recupero anche coattivo in base ai precedenti punti 1 e 2.

**12.** In caso di mancato pagamento per qualsiasi ragione, le parti ovvero i legali muniti di procura, dovranno sottoscrivere il Modello K.

**13.** In ogni caso, il Mediatore a chiusura del procedimento è tenuto ad accompagnare le parti sia nella fase di pagamento delle indennità che nella fase di rilascio delle copie del verbale, avendo cura di portare con se il fascicolo della procedura alla contabilità, ai fini della puntuale verifica.

#### **Art. 15 - Patrocinio a spese dello Stato**

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione. Per avviare/partecipare alla mediazione e godere dei predetti benefici, essa è tenuta a depositare, presso l'Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza, la certificazione che attesti lo status o altro eventuale documento rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ai sensi del D.P.R. 30/05/2002 n. 115.

#### **Art. 16 - Responsabilità dell'Organismo**

L'Organismo è responsabile di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione del procedimento di mediazione. Al riguardo si precisa che, ai sensi di legge, l'Organismo ha stipulato una polizza assicurativa avente ad oggetto la copertura delle eventuali responsabilità a qualunque titolo derivanti dallo svolgimento dell'attività di mediazione.

#### **Art. 17 – Responsabilità delle parti**

Sono di competenza e responsabilità esclusiva delle parti:

- a) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione. L'organismo non può essere ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano riconducibili al comportamento non diligente dell'organismo;
- b) la corretta individuazione dell'organismo di mediazione a cui presentare la domanda di avvio della procedura di mediazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, D.lgs. 28/2010;
- c) le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di Mediazione;
- d) la corretta individuazione della natura della controversia e dei soggetti che devono partecipare al procedimento di mediazione, soprattutto per quanto riguarda i casi di litisconsorzio necessario;
- e) l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- f) la indicazione del valore e della natura della controversia;
- g) la forma e il contenuto della delega/procura speciale sostanziale al proprio rappresentante;
- h) le autorizzazioni necessarie per legge ai fini della rappresentanza;

- i) la verifica dei soggetti legittimati a conferire i poteri di rappresentanza;
- l) le dichiarazioni e le attestazioni relative all'ammissione al gratuito patrocinio;
- m) le dichiarazioni in merito alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia;
- n) ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo, al mediatore, agli ausiliari e agli esperti, dal momento del deposito dell'istanza di Mediazione sino alla definizione, positiva o negativa, della procedura di Mediazione;
- o) in caso di accordo, la dichiarazione che lo stesso non sia contrario alle norme imperative ed all'ordine pubblico, come previsto dal D.Lgs. 28/2010;
- p) il deposito dell'istanza di avvio della mediazione da parte dell'istante e l'adesione al procedimento da parte del chiamato comportano l'accettazione integrale del presente Regolamento.

#### **Art. 18 – Interpretazione ed applicazione delle norme**

Il Mediatore è tenuto ad interpretare ed applicare le norme del presente Regolamento per la parte relativa ai propri doveri ed alle responsabilità ed è tenuto parimenti al rigoroso rispetto del Codice Etico e di Condotta.

Il controllo sul rispetto di dette regole è affidato agli organi della Fondazione.

#### **Art. 19 – Mediazioni Telematiche**

Previo pagamento delle spese vive previste e previo consenso di tutte le parti, al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni.

L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi.

La mediazione, con il consenso di tutte le parti, potrà essere totalmente telematica oppure mista (*blended*). La mediazione in modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E' sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo.

Ogni parte che si collega da remoto dovrà sottoscrivere e ritrasmettere al Mediatore prima dell'incontro una dichiarazione di impegno alla riservatezza, a non registrare l'incontro ed a garantire che non vi siano soggetti terzi all'interno della stanza virtuale. Il modulo viene fornito tempestivamente alle parti dall'Organismo ovvero dal mediatore via PEC e deve essere compilato, sottoscritto e ritrasmesso all'Organismo ovvero al Mediatore prima dell'incontro.

Le parti, dopo la trasmissione del sopra citato modulo, ricevono via email un link proveniente dall'indirizzo [roma@mediazioneforense.it](mailto:roma@mediazioneforense.it). La piattaforma utilizzata garantisce tutti gli standard di sicurezza richiesti tramite dominio di secondo livello (https) . La piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico. La piattaforma altresì garantisce la riservatezza dei dati e la loro integrità e conservazione così come prescritto dal Gdpr.



La Fondazione si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, la Fondazione non può essere considerata responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e password personali ovvero tengano comportamenti contrari alla legge.

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni indicate nell'invito formale trasmesso alle parti dalla piattaforma telematica. Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione.

Il verbale e l'accordo dovranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale o assimilati, e l'invio potrà avvenire a mezzo pec. In caso di sottoscrizione autografa, il verbale potrà essere scambiato a mezzo pec, allo scopo di certificarne la provenienza. Se la firma viene effettuata in pades, si dovrà estrarre il certificato dal software del documento ed allegarlo al verbale a prova dell'avvenuta sottoscrizione.

In caso di indisponibilità della firma digitale della parte, ai sensi dell'art.83, comma 20-bis, terzo periodo, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n.27, l'Avvocato che sottoscrive con firma digitale può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione, qualora la parte in mediazione disponga di idonei strumenti informatici per la stampa e la scansione del verbale e dell'accordo di conciliazione. Le parti devono utilizzare esclusivamente la piattaforma predisposta dall'organismo.

Il verbale di accordo è sempre sottoscritto dal Mediatore con firma digitale, come per legge, ai fini della esecutorietà del titolo.